

# Studio Previtali

Consulenza Fiscale - Assistenza Contabile - Paghe - Sicurezza sul lavoro & C.E.D

## Spese di rappresentanza: cosa e quali sono?

Le spese di rappresentanza sono tutte quelle spese che un'attività o un libero professionista sostengono per ampliare la propria rete di contatti, per farsi conoscere e crearsi un'immagine e per promuovere e consolidare la propria attività e per promuovere i prodotti dell'impresa; a titolo esemplificativo; la festa aziendale di fine anno, il viaggio per la promozione di un prodotto, la trasferta per l'inaugurazione di una nuova sede: sono tutti esempi di spese di rappresentanza. Le spese di rappresentanza, per definirsi tali devono avere specifiche caratteristiche:

- la gratuità del bene in capo al percettore;
- la finalità promozionale dell'azienda;
- la creazione di un beneficio economico per l'azienda, anche solo potenziale.

Possono quindi essere ritenute spese di rappresentanza:

Le spese legate alla sponsorizzazione e pubblicità della propria attività, volte ad aumentare il prestigio della stessa. L'unica condizione per questa specifica è che sia accertato che non ci sia un ritorno commerciale diretto.

### Limite e gestione fiscale

Le spese di rappresentanza hanno un limite quantitativo, unitario e sono soggette al principio di inerenza.

Secondo la circolare n. 34/E/2009 il requisito della coerenza deve essere verificato in alternativa a quello della ragionevolezza:

- se una spesa non è ragionevole in termini di costo/beneficio, ma risulta coerente con le pratiche del settore, essa può comunque essere considerata spesa di rappresentanza (deducibile entro il *plafond*);

Il limite quantitativo che ne definisce anche il requisito di congruità ed inerenza delle spese di rappresentanza è specificato dall'art. 108 comma 2 del Tuir; le spese di rappresentanza vanno commisurate all'ammontare dei ricavi dell'impresa, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le stesse sono sostenute, **in misura pari a seguente *plafond***:

- all'1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10.000.000 di euro;
- allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10.000.000 di euro e fino a 50.000.000 di euro;
- allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50.000.000 di euro.

L'eccedenza di spesa di rappresentanza rispetto ai limiti percentuali esplicitati non è deducibile.

Le spese relative a beni ceduti gratuitamente di **valore unitario non superiore a 50 euro** sono deducibili dal reddito di impresa senza considerare il meccanismo del *plafond* di deducibilità dell'articolo 108, comma 2, Tuir (omaggi).

Inoltre l'articolo 1, comma 5, D.M. 19 novembre 2008 individua una particolare tipologia di spese: si tratta di spese che meritano la piena deducibilità, salvo la verifica del limite del 75%, se si tratta di spese di vitto e alloggio. Si tratta delle seguenti spese:

- per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa;
- per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili da parte di imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili;
- sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa.



### Detraibilità IVA delle spese di rappresentanza

In generale, l'IVA relativa alle spese di rappresentanza sostenute (inclusi quelle per gli omaggi) è detraibile se il costo unitario è pari a 50,00 €. Le spese di importi superiori, al contrario, non beneficiano della detrazione dell'IVA.

Pertanto, per le spese di rappresentanza è ammessa anche nel 2021 la detraibilità IVA totale delle “spese di vitto e alloggio per ospitare clienti in occasione di mostre, fiere ed eventi simili e/o per le trasferte dei propri dipendenti e/o collaboratori”, mentre “non è ammessa la detrazione dell'IVA relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50,00 €”.

### Le spese di vitto e alloggio

Le spese sostenute per il vitto, l'alloggio e la somministrazione di alimenti e bevande per clienti - in generale, quindi, le spese di ospitalità per i clienti - vanno computate nel limite del 75% del loro ammontare. Sono escluse da tale limitazione solo le spese di vitto e alloggio sostenute da dipendenti e collaboratori in occasioni di trasferte al di fuori del territorio comunale di lavoro.

Pertanto, questo tipo di spesa di rappresentanza dovrà prima essere ridotta al 75% e poi cumulata alle altre spese di rappresentanza e confrontate con precedenti limiti stabiliti in base al reddito.

In altri termini, le spese di vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza devono essere assoggettate:

- In via preliminare, al limite di deducibilità del 75% (art. 109 co. 5 del TUIR);
- Successivamente, al limite previsto per le spese di rappresentanza (art. 108 co. 2 del TUIR), ai sensi del quale l'importo delle spese sopra citate (già ridotto al 75%) deve essere sommato all'importo delle altre spese di rappresentanza.

### Ecco una tabella riepilogativa:

| <b>Tipologia spesa</b>  | <b>Limite 75% vitto e alloggio</b> | <b>Imposte dirette</b>  | <b>Iva detraibile</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Spese di rappresentanza – <b>non</b> vitto e alloggio (superiore 50 euro) | NO                                 | Plafond                 | NO                    |
| Spese di rappresentanza – vitto e alloggio (superiore 50 euro)            | SI                                 | Plafond                 | NO                    |
| Spese di rappresentanza non inerenti                                      | -                                  | Indeducibili            | NO                    |
| Omaggi (inferiore ai 50 euro)   | NO                                 | Limite unitario 50 euro | SI                    |
| Ospitalità clienti – <b>non</b> vitto e alloggio                          | NO                                 | Interamente deducibili  | SI                    |
| Ospitalità clienti - vitto e alloggio                                     | SI                                 | Interamente deducibili  | SI                    |

Madone, 07 dicembre 2021

